II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1977

ai governi degli Stati membri, recante modifica della raccomandazione 77/330/CECA, intesa a istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei paesi terzi

(77/808/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 74, punto 3,

considerando che, con raccomandazione n. 77/330/CECA del 15 aprile 1977 (1), modificata da ultimo con raccomandazione n. 77/518/CECA (2), la Commissione ha istituito un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, al fine, soprattutto, di seguire l'evoluzione e di vigilare a che dette importazioni, o le condizioni alle quali esse vengono effettuate, non minaccino di pregiudicare seriamente la produzione comunitaria ;

considerando che le disposizioni di detta raccomandazione si sono rivelate insufficienti per conseguire tutti gli obiettivi perseguiti e che di conseguenza è opportuno modificarle e integrarle per garantire una più rapida e più completa conoscenza delle probabili importazioni e della condizioni alle quali esse sono effettuate,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE :

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 1 della raccomandazione 77/330/CECA è modificato come segue :

« Il periodo di utilizzazione del documento di importazione è fissato a un mese ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 della suddetta raccomandazione è sostituito dal testo seguente :

« 1. Nella domanda dell'importatore deve essere indicato :

a) il nome e l'indirizzo dell'importatore,

b) la denominazione dei prodotti corrispondente o più vicina a quella dell'elenco dei prodotti da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,*

c) il paese d'origine e, se del caso, il paese di provenienza,

d) il luogo di destinazione,

e) la quantità dei prodotti in tonnellate,

f) il prezzo effettivo (base più extra) fissato contrattualmente come franco frontiera sdoganato, il prezzo di base franco consegna e gli extra rispettivamente di qualità e di dimensione,

(1) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 15.
(2) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 18.

g) la data del contratto di acquisto dei prodotti che si intendono importare, nonché la data e il luogo per l'importazione.

2. L'importatore dichiara che non sarà concesso alcuno sconto non indicato nel contratto o nei contratti di acquisto.

3. L'importatore attesta l'esattezza della sua domanda di documento di importazione.

4. I documenti di importazione non utilizzati alla data dell'entrata in vigore della presente raccomandazione sono annullati. Gli importatori interessati potranno ripresentare la domanda di documenti di importazione. Tuttavia, i documenti di importazione concernenti le merci caricate su nave o in corso di spedizione per ferrovia prima dell'entrata in vigore della presente raccomandazione potranno essere utilizzati sino al 31 dicembre 1977 ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3 della suddetta raccomandazione è sostituito dal seguente :

« 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per i prodotti i cui prezzi sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* non appena l'amministrazione doganale l'abbia rilevata, la differenza tra il prezzo effettivo (base più extra) e il prezzo effettivo (base più extra) fissato contrattualmente come franco frontiera sdoganato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese :

a) i quantitativi e gli importi, calcolati sulla base dei prezzi base CIF per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente ;

b) le importazioni effettuate durante il mese che precede quello di cui al punto a).

3. Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per paese terzo di origine e per prodotto, riprendendo le denominazioni e le voci della tariffa doganale comune riportate in allegato ».

Articolo 4

La presente raccomandazione è notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa entra in vigore per ciascuno Stato membro alla data della sua notifica.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione